



Università Ca' Foscari, Venezia
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Regolamento di Tirocinio e Prova Finale
Corso di Laurea in Chimica
Classe L-27R - Scienze e tecnologie chimiche

Art. 1

Per potersi laureare è necessario aver acquisito i seguenti CFU: 5 CFU di tirocinio, 1 CFU relativo al corso *Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca* e 3 CFU di prova finale.

Art. 2

Sono possibili due tipi di attività:

- Tirocinio esterno: viene svolto presso un ente, laboratorio di ricerca o ditta esterna all'Università (nel qual caso è necessario che preventivamente sia stata stipulata una Convenzione tra la struttura esterna e l'Università stessa). Il tirocinio esterno è regolamentato secondo la normativa vigente in materia e dalle disposizioni generali di Ateneo riportate nelle pagine dedicate del sito.
- Attività Formativa in Campus (AFC): viene svolta nei laboratori dell'Università Ca' Foscari Venezia. È necessario concordare con il/la docente tutor dell'attività i contenuti, le tempistiche e le modalità di svolgimento della stessa. In questo caso l'unico referente è il/la tutor universitario, cui compete la verifica dell'attività svolta.

Il Collegio Didattico del Corso di Laurea in Chimica, sulla base della domanda di tirocinio presentata e formulata su apposito modulo, approva il progetto di tirocinio ed assegna il laureando/la laureanda ad un relatore/relatrice, che deve essere un membro del corpo docente e ricercatore dell'Ateneo o docente a contratto.

Nel caso di tirocinio esterno, si rimanda alla normativa d'Ateneo per i necessari adempimenti.

Coloro che effettuano una tesi all'estero, nell'ambito di progetti di scambio dell'Ateneo, devono inviare periodicamente al Relatore/alla Relatrice d'Ateneo una relazione descrittiva dell'attività svolta fino a quel momento.

Per accedere all'attività di tirocinio, è necessario aver conseguito almeno 134 CFU.

Art. 3

Gli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità possono richiedere al Collegio didattico l'autorizzazione ad accedere all'attività di tirocinio anticipatamente rispetto al conseguimento di 134 CFU, purché abbiano conseguito almeno 100 CFU.

La richiesta dovrà essere presentata tramite e-mail all'indirizzo campus.scientifico@unive.it

Art. 4

Al Relatore/Alla Relatrice spetta la responsabilità di guidare e coordinare il lavoro svolto e di promuovere tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, salvo quelli per i quali sia diversamente disposto.

Per accedere al tirocinio, è necessario compilare l'apposito modulo e consegnarlo alla Segreteria del Campus Scientifico. L'inizio ufficiale del periodo di tirocinio decorre dalla data di inizio del lavoro sperimentale, che deve essere indicata nella domanda.

Art. 5

Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività sperimentali su un argomento specifico, concordato tra studente e relatore/relatrice ed approvato dal Collegio Didattico.

Il periodo di attività sperimentale non dovrà comunque protrarsi oltre i 3 mesi.

Per completare il tirocinio è necessario frequentare il corso di 6 ore *BAS000 Information Literacy: livello avanzato*, offerto dalla Biblioteca di Area Scientifica (BAS).

Art. 6

Per ogni laureando/laureanda, il Collegio Didattico designa un controrelatore/controrelatrice tra i membri del corpo docente e ricercatore.

Compito del controrelatore/della controrelatrice è quello di valutare criticamente il lavoro e di concordare con il relatore/la relatrice il punteggio da attribuire.

Art. 7

Per sostenere la prova finale, è necessario aver conseguito tutti i CFU previsti nell'ordinamento del corso di laurea (177 CFU), ad eccezione di quelli attribuiti per la prova finale stessa (3 CFU).

Art. 8

La prova finale consiste nella discussione del lavoro di tesi svolto durante il periodo di tirocinio, presentato sotto forma di relazione scritta, elaborata sotto la guida del relatore/della relatrice.

Ai laureandi/Alle laureande in possesso di una laurea quinquennale, che abbiano maturato un numero di CFU pari o superiore a quelli necessari per ottenere la Laurea in Chimica (180), può non essere richiesto il periodo di tirocinio. In questo caso, la prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta ed elaborata, relativa ad un argomento concordato con il relatore/la relatrice e previa approvazione del Collegio Didattico.

Art. 9

La valutazione della prova finale viene effettuata tenendo in considerazione l'intera carriera del/della studente.

L'ultimo esame di profitto del curriculum degli studi deve essere sostenuto entro il termine stabilito dall'Ateneo per ogni sessione.

La tesi deve essere consegnata al controrelatore/alla controrelatrice secondo le tempistiche stabilite dall'Ateneo.

Art. 10

Il Relatore/La Relatrice, sentito il parere del Controrelatore/della Controrelatrice, può assegnare alla tesi un punteggio da 0 a 6. Il relatore/La relatrice può assegnare eventuali punti bonus, per i quali si rimanda alle disposizioni di Ateneo.

La richiesta di lode deve essere presentata dal Relatore/dalla Relatrice al Controrelatore/alla Controrelatrice.

Condizione necessaria affinché possa essere attribuita la lode è che il punteggio, che si ottiene sommando la media ponderale delle votazioni acquisite negli esami di profitto, i punti aggiuntivi di bonus e i punti della prova finale, sia pari o maggiore di 110.

Art. 11

La proclamazione e la consegna del Diploma di Laurea avverranno in occasione del Giorno della Laurea, previsto per ogni sessione di laurea con le modalità stabilite dall'Ateneo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento all'art. 29 del Regolamento didattico d'Ateneo.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi nella seduta del 25/06/2026.

Il presente Regolamento entra in vigore per gli iscritti/le iscritte dall'a.a. 2026/2027 al Corso di Laurea in Chimica, classe L-27R.